



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 350/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEL
SIGNOR LORENZO OMAR NAIMI (CONSIGLIERE COMUNALE LISTA
“MOVIMENTO 5 STELLE”) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FIGLINE E
INCISA VALDARNO (FI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell’8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la nota del 27 maggio 2015 (prot. n. 45996) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo al divieto di comunicazione istituzionale con riferimento “*ad alcune dichiarazioni del Sindaco, Giulia Mugnai, in occasione della visita del candidato Presidente Enrico Rossi del 22 maggio 2015, riportate da media locali e da alcuni articoli presenti sul sito istituzionale del Comune e sul sito personale del Sindaco*”;

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Comitato ha rilevato in primo luogo “*che delle diverse fattispecie segnalate, l’unico caso sottoposto al divieto dell’art. 9 sembra essere quello relativo al sito istituzionale del Comune, in quanto gli articoli e i servizi dei media locali rientrano nelle normali attività giornalistiche e che il sito personale del Sindaco non si configura come comunicazione istituzionale*”. In secondo luogo ha evidenziato che, “*a seguito della trasmissione in data 25 maggio 2015 della nota istruttoria al Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno, l’Amministrazione ha provveduto a rimuovere tutti i riferimenti personali dai comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale*”. Pertanto, in considerazione del comportamento dell’Amministrazione comunale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha proposto “*l’archiviazione per adeguamento spontaneo del procedimento*”;

ESAMINATA quindi la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e, in particolare, la nota del 26 maggio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- gli articoli e i servizi andati in onda sui media locali rientrano nella normale attività giornalistica;
- il sito personale del Sindaco non si configura come comunicazione istituzionale;
- il Comune ha provveduto a rimuovere i riferimenti personali dai comunicati riportati sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE dei comunicati oggetto della citata segnalazione e di tutta la documentazione allegata all'istruttoria, oltre che della home page del Comune e di tutte le informazioni consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che le forme di comunicazione oggetto della segnalazione *de qua* sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risultano essenzialmente dirette a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO tuttavia che l'Amministrazione ha tempestivamente provveduto a rimuovere i riferimenti personali dai comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, oggetto della segnalazione *de qua*;

RITENUTO pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione del procedimento formulata dal Comitato per adeguamento spontaneo dell'Amministrazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), ed è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani